

Verbale dell'adunanza

del giorno 9 dicembre 1914.

Sono presenti: il Presidente Stinger, il Consigliere Beneduce, il Direttore Generale Gocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione. - È giustificata l'assenza del Consigliere Verardo. - Assiste all'adunanza anche il Vice Presidente Magaldi.

1- Cessione di credito della Società per l'Acquedotto Pugliese.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale intorno alla proposta fatta dalla Società concessionaria dell'Acquedotto Pugliese per la cessione all'Istituto di un suo credito di L. 3.160.430 verso lo Stato, e pagabile dal 1° luglio 1915 in dipendenza di un certificato rilasciato il 30 novembre u.s. dal Ministero dei Lavori Pubblici;

il Comitato, poiché non appare certo che tale operazione sia da considerarsi come un acquisto di annualità dovute dallo Stato a sensi dell'articolo 15 della legge 4 aprile 1912, sospende di deliberare in attesa che il Direttore Generale interpellati a tale riguardo il Ministero di Agricoltura

-11-

lura Industria e Commercio

2- Acquisto di buoni del Tesoro.

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa le prossime scadenze, al 12 e 15 dicembre corrente, di complessive L. 3.650.000 di buoni ordinari del Tesoro acquistati a suo tempo dalla Banca d'Italia per impiego temporaneo di disponibilità dello Istituto;

il Comitato delibera che si prendano accordi con la Banca d'Italia perché tale impiego sia rimmorato in buoni ordinari del Tesoro, scadenti a dieci mesi, al saggio del 4 $\frac{1}{4}$ per cento.

3- Agenzia Generale di Bari.

Il Direttore Generale ricorda che il Comitato Permanente, nell'adunanza del 6 ottobre scorso, informato delle risultanze di una inchiesta eseguita dall'ispettore centrale cav. Gentile presso l'Agenzia Generale di Bari, ritenne che i fatti accertati, pure non costituendo dati a bastanza sicuri per dar luogo alla revoca della concessione, ponevano però in chiara evidenza uno stato di cose intollerabile, dipendente in massima parte da gravissimi dissidii fra i signori Marchio, titolari dell'Agenzia, ed il supplente Sig. Tito San Giorgi; e fu d'avviso che

Def

convenisse sperimentare pratiche per indurre i signori Marchio a rinunciare alla concessione, evitando una contestazione giudiziaria).


Per incarico del Direttore Generale, questo tentativo fu fatto, ma con esito negativo, dallo ispettore Gentile, il quale in una seconda relazione, del 18 novembre, mise in evidenza altre manchevolezze ed irregolarità della Agenzia di Bari.

Il Direttore Generale invitò allora i signori Marchio a recarsi a Roma. Qui, in un lungo colloquio avuto da lui e dal Consigliere Anacleto col signor Pasquale Marchio, questi, anche a nome del fratello, si dichiarò pronto a riorganizzare l'Agenzia, ma senza l'opera del sig. Sangiorgi, col quale era in corso un giudizio, né sarebbe più possibile una intesa. Il giorno seguente furono contestati al signor Marchio gli addebiti risultanti dalla relazione Gentile del 18 novembre, e dalla non breve discussione risultò che tanto i titolari dell'Agenzia quanto il loro supplente sono realmente colpevoli di manchevolezze ed irregolarità, alle quali i signori Marchio sarebbero disposti a riparare, proponendo alla Direzione Generale un piano di riordinamento dell'Agenzia, appena sicuri di non dover più attendere una decisione sul loro contof.

D'altra parte, il Direttore Generale ha pure tenta-
 to inutilmente di persuadere il signor Vito Sangiorgio
 ad addivenire ad un accomodamento coi Signori
 Marchio. Così stando le cose, converrebbe invitare
 i signori Marchio a presentare senz'altro il piano
 di riorganizzazione dell' Agenzia. Egli poi in-
 clina a credere che il signor Sangiorgio, il quale
 è certamente un abile produttore, quando vedesse
 eliminata la sperata eventualità della revoca degli
 attuali Agenti Generali signori Marchio, si mo-
 strerebbe meno restio ad accedere a proposte di
 accomodamento.

Cluj

Letta la relazione del Direttore Generale;
 Considerato che, mentre è assai dubbio che
 le irregolarità accertate e contestate ai Signori Mar-
 chio siano tali da costituire fondamento alla re-
 voca della concessione a sensi del capitolato, è
 certo d'altra parte che a dette irregolarità concorse
 pure il signor Sangiorgio come incaricato della
 gestione dell' Agenzia;
 Considerato d'altra parte che avuto riguardo
 alla abilità del signor Sangiorgio come provetto
 agente produttore, sarebbe conveniente conservare l'ope-
 ra sua all' Agenzia, per la produzione, evitando



il suo probabile passaggio alla concorrenza;

il Comitato è d'avviso che convenga, a buon conto, sentire l' avviso dell' Avvocatura Craniale sulla possibilità legale di revocare la concessione fatta ai signori Marchio e disporre frattanto nuove pratiche verso il Sangiorgio per indurlo ad accettare l'accomodamento con i signori Marchio, già propostogli dal Direttore Generale.

4. Riattivazione della polizza Di Capua Leone.

Sentita la relazione del Direttore Generale;

Ritenuto che il 29 gennaio 1890 la Compagnia New-York emise una polizza, a vita intera, per il capitale di £ 8.500, su la testa del signor Leone Di Capua, di anni 40; polizza decaduta, nel luglio del corrente anno, nei suoi effetti per mancato pagamento di premio;

che l'interessato fu invitato a non ritardare la rimessa in vigore della polizza, subordinata naturalmente alle risultanze favorevoli di una nuova visita medica;

che questa fu praticata il 15 novembre u.s. dal Dottore Sciarrelli, e condusse alla constatazione della presenza di zucchero, in piccola quantità,

nelle urine; onde la Consulenza medica dello Istituto ha osservato che la rimessa in vigore dovrebbe essere rifiutata, anche perché il Di Capua soffre ora di un'ernia, che non esisteva all'epoca della stipulazione del contratto;

Considerato che al mese di luglio, quando fu sospeso il pagamento del premio, l'assicurato aveva già pagato ventitré annualità e mezza di premi, per complessive L. 6431, 95 - escluse le tasse - somma che, aumentata degli interessi, sia pure ad un saq. gio' minimo, sarebbe di gran lunga superiore al capitale assicurato;


Considerato, d'altra parte, che l'esito della visita medica prescritta per la riattivazione di una polizza di assicurazione deve richiedersi soddisfacente non in via assoluta, ma in relazione all'età dell'assicurato; e che, nella specie, il Di Capua ha ora sessantaquattro anni, e quindi non sono gravi i disturbi accertati dai medici;

Noj

il Comitato è d'avviso che per ovvie ragioni di equità non possa negarsi la riattivazione della polizza del Signor Leone Di Capua.

5. Polizza Nicolò Grimm.

Sentita la relazione del Direttore Generale;



46-
Ritenuto che il signor Niccolò Grimm, assicurato dal 1° febbraio 1897 con polizza della "Tuscolana", di forma capitale differito con rimborso dei premi, durata 27 anni per L. 11.000, sospese il pagamento dei premi a partire dal 1° novembre 1912;

che l'Istituto diede corso alla rescissione della polizza, in omaggio ai patti contrattuali, i quali stabiliscono, fra l'altro, all'art. 1, che nelle assicurazioni con restituzione di premi, tutti i diritti risultanti dalla polizza si estinguono se un premio non è stato puntualmente pagato entro i 30 giorni dalla scadenza;

che l'Agenzia Generale di Genova ha fatto vivo premio per la rimessa in vigore della polizza, adducendo questa particolarità: che il signor Grimm in base ad una sentenza arbitrale di separazione intervenuta fra lui e la propria moglie, è stato obbligato a consegnare a questa la polizza in questione, ed a trasferirle tutti i diritti da essa derivanti, nonché a provvedere al pagamento dei premi fino alla sua scadenza, prestando all'uopo idonea garanzia; onde egli, per rifiuto dello Istituto, viene a trovarsi in assai penosa situazione, non potendo ottemperare ad uno degli onori assunti con l'accettazione della detta sentenza.

Aggiunge l'Agenzia che, ove si usasse al signor Grimm speciale riguardo, egli sarebbe disposto a stipulare una nuova assicurazione, ed a rimettere in vigore anche un'altra sua polizza).

Considerato che la riattivazione domandata non è contemplata dai patti della polizza; che il signor Grimm doveva rendersi parte diligente per evitare di incorrere nella decadenza stabilita; e che è trascorso ormai più di un anno dalla data della quietanza insoluta;

il Comitato è di parere che si debba confermare il rifiuto opposto alla domanda di riattivazione della polizza del signor Grimm.

Chj

6- Autorizzazione ad Agenti Generali per la rappresentanza della Società "La Basilese" per il ramo incendi.

Viste le istanze presentate dalle Agenzie Generali di Mantova e di Como per essere autorizzate ad assumere la rappresentanza per il ramo incendi della Compagnia "Basilese" e la analoga istanza dell' Agenzia Generale di Bari, nello interesse dell' Agente locale per Gravina, signor avv.

Pasquale Calderoni, il quale quando fu assunto come agente dello Istituto, era già investito della



rappresentanza della detta Compagnia;

Considerato che, secondo le informazioni assunte dal Direttore Generale, trattasi di una Compagnia scritturata, di primo ordine e di completa fiducia;

il Comitato, su conforme parere del Direttore Generale, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione l'accoglimento delle istanze delle predette Agenzie Generali, in deroga alle norme del capitolato di concessione concernenti il divieto per gli agenti di rappresentare imprese private di assicurazione.

4- Sinistro Caporaso.

Il Direttore Generale riferisce che il 2 febbraio 1913 l'avvocato Caporaso Guglielmo, di S. Maria Capua Vetere, sollecitò una proposta di assicurazione per il capitale di L. 30.000, a favore degli eredi legittimi. Della visita sanitaria fu incaricato il medico condotto di Santa Maria, ed il rischio venne accettato nella forma originariamente proposta (effetti multipli, durata 20 anni) sebbene il rapporto medico contenesse qualche circostanza di fatto che minorava, a priori, la resistenza organica del soggetto. L'assicurato accennava infatti ad un artrosismo vagante sofferto sotto forma lieve durante

la pubertà, artilismo che era a tipo ricorrente, tanto è vero che dovette recarsi in cura ad Agnano, e che un mese prima della sottoscrizione della proposta, egli aveva dovuto ancora ricorrere all'opera del suo medico di fiducia. Si trattava, inoltre, di persona discretamente pingue; nè venne precisata la natura della adenite venerea, che dette luogo ad una incisione dell'inguine destro; ed è infine a notarsi che il peso specifico delle urine era molto inferiore alla media normale.

In considerazione di questi fatti, il Direttore Generale, quando l'avv. Caporaso venne a morte, il 14 agosto scorso, per nefrite interstiziale, giudicò opportuno di ordinare una inchiesta, che fu affidata al dottore Romanelli. Per quanto nessuno dei medici che ha curato il Caporaso intenda rilasciare dichiarazione scritta di sorta, dal complesso delle loro affermazioni verbali risulta avvalorata la presunzione che, nel passato, egli avesse sofferto di sifilide, della quale non si trova cenno nelle dichiarazioni da lui fatte all'atto della assicurazione. Non conviene osservare che l'Istituto, da parte sua, non curò di appurare la natura della adenite venerea: e di questa l'assicurato non cercò affatto di nascondere le tracce cicatriziali.

Drj



Ad ogni modo, il Direttore Generale reputò opportuno di contestare il sinistro, per la reticenza relativa alla sifilide, in vista della possibilità di transazione qualora gli eredi volessero adire le vie legali. E poiché il Consigliere Clinici, doveva, per altre ragioni, recarsi a Caserta, egli lo pregò di approfittare di tale occasione per fare ulteriori indagini.

Il Consigliere Clinici ha riferito l'esito della sua inchiesta in una relazione, della quale viene data lettura. Egli, pure confermando la presunzione che il Caporaso abbia realmente sofferto di sifilide, si dichiara convinto, per le indagini fatte e per le conversazioni avute coi dottori e con altre persone, che, data la difficoltà di conseguire le prove, non convenga affrontare il giudizio che promuoveranno gli eredi in seguito alla contestazione del sinistro, ed esprime l'avviso che convenga iniziare le pratiche per una transazione.

Il Direttore Generale, tuttavia, ritiene che, dati gli elementi raccolti, anche il tentativo di una transazione non presenti molte probabilità favorevoli.

Il Comitato, tenuti presenti i risultati delle due successive inchieste, e le conclusioni del Diret-

toro Generale;

Considerando che le dichiarazioni fatte dal Capora, se prima di contrarre l'assicurazione, e, più ancora, la constatazione della adenite venerea da lui sofferata, avrebbero potuto fino da allora condurre agevolmente alla constatazione della progressiva sifilide ed al rifiuto della proposta;

ritenuto che, allo stato delle cose, difettivo ed incerto, non si può ritenere sicuri anche per condurre a buon esito la transazione di uno eventuale giudizio;

è di parere che meglio convenga agli interessi dell'Istituto procedere senz'altro alla liquidazione del sinistro.

Orf

8 - Esposizione internazionale di San Francisco.

Il Direttore Generale riferisce che il R. Commissario Generale per la esposizione internazionale di San Francisco, essendo stati ripresi i lavori inerenti alla partecipazione dell'Italia a detta esposizione, ha sollecitato le decisioni dello Istituto in ordine all'invito rivoltagli fino dallo scorso maggio dal Ministero di Agricoltura Industria e Commercio per intervenire con l'invio di opportuni quadri statistici dimostranti i risultati da esso ottenuti.



99
-92-

Il Comitato, pure rilevando che, dopo soli due anni di vita, l'Istituto non potrà esporre un materiale statistico molto rilevante, è di parere che venga tuttavia aderire allo invito se alla Esposizione di San Francisco interverranno la Cassa Nazionale di Previdenza e la Cassa Nazionale Infortuni.

9- Assunzione del rischio di guerra per le polizze emesse dalla "Fondaria".

Il Direttore Generale riferisce che l'articolo 14 delle condizioni generali delle polizze emesse dalla "Fondaria" stabilisce che l'assicurato, anche se militare di professione, pagando un corrispettivo di L. 10 una volta tanto, sarà garantito sin d'ora che, nel caso egli prendesse parte ad una guerra nella quale fosse impegnata l'Italia, la Compagnia continuerà l'assicurazione per l'intero capitale assicurato, purché esso non superi le L. 10.000 e le L. 20.000 secondo la categoria cui appartenga al momento della dichiarazione di guerra, e purché l'allegato appositamente da unirsi al contratto, sia stato stipulato almeno sei mesi prima della dichiarazione di guerra.

Qualche assicurato, riferendosi a tale articolo, ha ora chiesto la emissione dell'allegato, inviando le lire dieci. La Direzione Generale, preoccupata

della entità che il rischio potrebbe assumere se le richieste fossero molte, ha creduto di poter interpretare l'articolo citato nel senso che l'allegato di guerra non possa stipularsi che unitamente al contratto di assicurazione. Ma gli assicurati insergono, ed hanno anche procurato dalla "Fondiana" una dichiarazione dalla quale risulta effettivamente che l'allegato in parola avrebbe potuto essere stipulato in qualunque epoca, subordinandone, bene inteso, la validità alla decorrenza dei sei mesi. Parrebbe, di fronte a ciò, che le domande degli assicurati dovessero essere accolte. Ma il Direttore Generale desidera essere in ciò confortato dal parere del Comitato Permanente.

Drj

Il Comitato, pure associandosi alle conclusioni del Direttore Generale, ravvisa conveniente che si accerti come si sia regolata la "Fondiana" in via pratica per l'assunzione del rischio di guerra mediante l'allegato onde trattasi in occasione della guerra Libica.

10- Assicurazione collettiva degli impiegati della Repubblica di S. Marino.

Il Direttore Generale ricorda le precedenti comunicazioni fatte al Comitato circa l'assicurazione

ne collettiva degli imputati della Repubblica di San Marino, la quale non intende di essere assoggettata alla tassa di cui all'articolo 13 N.º 4 della legge 26 gennaio 1896 N.º 44 (testo unico) mentre la tassa onde trattasi non potrebbe che ricadere a carico della Repubblica, sia per la regola sanata dall'art. 2º delle stesse leggi tributarie, sia perchè le tariffe dello Istituto sono precisamente calcolate in base a tale presupposto. Infatti il Ministero delle Finanze, interpellato in proposito, ha risposto non potersi ammettere l'esenzione dalla tassa sulle assicurazioni, ed ha escluso che l'esenzione possa in alcun modo derivarsi da consuetudini generali o dalla convenzione di amicizia e di buon vicinato con la Repubblica di S. Marino. Né diverso esito nei riguardi della esenzione può avere la istituzione nella Repubblica di S. Marino di una Agenzia Generale od altra rappresentanza dello Istituto, autorizzata ad operare esclusivamente nel territorio della Repubblica stessa. Interpellato anche su questo punto, verbalmente, il Ministero delle Finanze ha richiamato l'art. 13 del testo unico 24 agosto 1877 per l'imposta di ricchezza mobile, il quale così stabilisce: "Lo straniero è tenuto a pagare le imposte là dove ha la principale sua abitazione nel

lo Stato. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto, o dove sta la Cassa obbligata al pagamento, o dove è tassato il suo debitore per proprio conto". Nel caso specifico non si vede come potrebbe sostenersi che la Cassa obbligata al pagamento dei vitalizi agli impiegati della Repubblica non fosse presso la sede dello Istituto Nazionale, anziché questo avesse creato, sia pure con larga autonomia, una rappresentanza nella Repubblica stessa.

Per tali considerazioni il Direttore Generale conclude che deve ritenersi che l'assicurazione collettiva onde trattarsi non possa sfuggire alla imposta di ricchezza mobile sancita dalle leggi del Regno d'Italia.

dsj

Il Comitato prende atto, accogliendo la conclusione del Direttore Generale.

11. Domanda di pubblicità della Mutualità Scolastica.

Il Vice Presidente Magaldi presenta una istanza della "Mutualità Scolastica Italiana" in data 1 dicembre corrente, la quale, promette che a meglio diffondere fra i maestri elementari i principii della



previdentista, essa ha pubblicato un opuscolo di propaganda "Verso l'Ideale" che si distribuisce gratuitamente a quanti lo desiderano; avverte che si vorrebbe ora stamparne circa 35 mila copie, da inviare a tutti gli insegnanti abbonati ai giornali didattici "I diritti della scuola" e "Il Comiere delle maestre".

La Mutualità Scolastica chiede pertanto che l'Istituto voglia concorrere nella relativa spesa con una erogazione di L. 500, offrendo un corrispettivo di due pagine interne dell'opuscolo, e due pagine della contro copertina, per inserzioni di pubblicità dello Istituto, il quale troverà fra i maestri i migliori elementi per la diffusione dei principi della previdenza.

Il Comitato, aderendo in massima alla richiesta della "Mutualità Scolastica Italiana" stabilisce che sia ridotta a L. 200 la offerta di concorso dello Istituto nelle spese per l'accennato opuscolo di propaganda; e quanto alla inserzione di pubblicità, su proposta del Consigliere Beneduce delibera che essa debba consistere nel bando di un concorso fra i maestri, assegnando un premio di L. 200 a quello fra essi che avrà fatto la migliore

lesione sulla presidenza, lezione che potrà essere pub-
blicata. Il Consigliere Beneduce, pregato dal Comi-
tato, assume l'incarico di formulare il bando per
il detto concorso.

Dopo di ciò, il Presidente toglie la parola.

Il Presidente del Consiglio

Luigi

Il Direttore Generale

Dezici

Il Cons.^o Segretario, censore

Infantino

